



COMUNE DI GIOVINAZZO
(Provincia di Bari)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Ricognizione annuale delle eccedenze di personale - anno 2012.

L'anno duemiladodici, addì quindici del mese di Maggio alle ore 18.00, nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

				Presenti	Assenti
1	NATALICCHIO	Antonio	Sindaco	Si	
2	TEMPESTA	Pasquale	Vice Sindaco	Si	
3	BRANCATO	Andrea	Assessori	Si	
4	STUFANO	Cosmo Damiano	Assessori	Si	
5	GIANGREGORIO	Nicola	Assessori		Si

Presiede il Prof. Antonio NATALICCHIO nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott. Vito PALMIERI

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della Legge del 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 33 del d.lgs n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della legge n. 183/2011, c.d. legge di stabilità 2012, il quale statuisce che:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*
5. *Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.*
6. *I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.*
7. *Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.*
8. *Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;*

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 5 del d.lgs. n. 165/2001, al comma 2 prevede che "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici";
- l'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 al comma 4-bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti/responsabili che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

VERIFICATO CHE:

- la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha inciso notevolmente sull'istituto della mobilità nel Pubblico Impiego e sul collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, prevedendo per la Pubblica Amministrazione l'onere di effettuare con cadenza almeno annuale una ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze;
- la modifica apportata con la predetta legge n. 138/2011 all'art. 33 del d.lgs n. 165/2001, relativo all'eccedenza del personale ed alla mobilità collettiva, ha statuito che i predetti accertamenti (eccedenza di personale o condizione di sovrannumerarietà) vengano condotti in relazione a due condizioni, ovvero, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, prescrivendo, altresì, l'obbligo della comunicazione dell'esito al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l'art. 16 della legge n. 183/2011 ha ricostruito l'istituto della verifica delle eccedenze e dei soprannumeri come condizione prodromica imprescindibile al fine di poter programmare assunzioni, tant'è che in difetto di detta ricognizione annuale a mente dei commi 2 e 3 del novellato art. 33 d.lgs. n. 165/2001 "Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare";

RITENUTO che la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale, quali ad esempio a titolo esemplificativo:

- il rispetto del patto di stabilità interno;
- l'obbligo di ridurre la spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente;
- l'obbligo di contenere nel 50% la soglia massima dell'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti;

VISTO l'art. 1, comma 557 della Legge 296/06, come sostituito dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 in base al quale gli Enti soggetti al patto di stabilità devono adottare ogni misura idonea a garantire il contenimento della spesa di personale, da intendersi come riduzione dell'ammontare della spesa per il personale dell'anno precedente;

Dato atto quindi, nel rispetto della suddetta normativa, che la spesa di personale dell'ente per l'anno 2012 sarà improntata alla progressiva riduzione della spesa rispetto all'anno precedente;

Vista la nota prot. N. 6288 del 20/3/2012, con la quale il dirigente del 2° settore ha chiesto ai dirigenti dell'ente la formalizzazione delle esigenze dei settori e delle condizioni di non sovrannumerarietà al fine della programmazione del personale nel redigendo bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Vista la nota prot. n. 7065 del 29/3/2012, con la quale il dirigente del 3° settore ha comunicato l'esistenza di figure professionali (due unità) in soprannumero rispetto alle esigenze funzionali del settore, delle quali viene chiesto all'Amministrazione comunale di valutarne l'eventuale riallocazione;

Viste le note prot. n. 8161 del 11/4/2012, prot. n. 9362 del 27/4/2012 e n. 11085 del 14/5/2012 con le quali il dirigente del 2° settore, del 1° settore e del 4° settore hanno rispettivamente dichiarato l'inesistenza di situazioni di soprannumero di personale rispetto alle esigenze funzionali dei relativi settori, comunicando contestualmente le proprie necessità in termini di fabbisogno di personale;

RILEVATO, ai fini dell'accertamento della condizione di eccedenza,

- che l'Ente non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, come si desume dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale, allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 2/5/2012;
- che è stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2011, come da certificazione trasmessa in data 23/3/2012, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.E.P.A. per cui l'Ente può procedere nell'anno 2011 ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, giusta art. 76, comma 4, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008 n. 133;
- che nell'anno 2011 è stata assicurata la riduzione delle spese di personale prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- che in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 sarà programmata la riduzione delle spese di personale rispetto all'anno 2011;
- che per l'anno 2011 l'incidenza delle spese di personale è risultata inferiore al 35,00% delle spese correnti, per cui l'Ente può
 - a) procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
 - b) procedere, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, ad assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RITENUTO procedere alla riallocazione delle due unità di personale in soprannumero rispetto alle esigenze funzionali del 3° settore, ma non rispetto alla vigente dotazione organica dell'ente, assegnando le medesime al 1° settore;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs.n.267/2000.

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica del presente atto, dal dirigente responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Per tutte le motivazioni già espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di dare atto che nel Comune di Giovinazzo, a seguito della ricognizione effettuata dai Dirigenti, non sono attualmente presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza;
- 2) di dare atto che, conseguentemente, il Comune di Giovinazzo non deve avviare nel corso dell'anno 2012 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
- 3) di dare corso alla adozione del programma triennale del fabbisogno di personale 2012/2014 e del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2012;
- 4) di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- 5) di informare le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le RSU dell'esito della ricognizione oggetto del presente atto;
- 6) dichiarare con nuova votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appreso sottoscritto.

IL SINDACO
F.to A. NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to V. PALMIERI

Prot. N. 722

li 21 MAG. 2012

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Addi 21 MAG. 2012

IL MESSÒ COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to V. PALMIERI

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE ___ SETTORE

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

F.to A. D. DECANDIA

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE ___ SETTORE

F.to. _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovinazzo, _____

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi da _____
al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (artt. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Addi, _____

IL SEGRETARIO GENERALE